

COMUNE DI BOTRICELLO
Provincia di Catanzaro



*REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO*

INDICE

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 – Oggetto e finalità
- Art. 3 – Autorizzazione/concessione di occupazione
- Art. 4 – Occupazione di urgenza
- Art. 5 – Domanda di occupazione
- Art. 6 – Rilascio dell’atto di autorizzazione/concessione
- Art. 7 – Durata dell’occupazione
- Art. 8 – Occupazioni abusive
- Art. 9 – Esecuzione di lavori e di opere
- Art. 10 – Autorizzazione ai lavori
- Art. 11 – Occupazione occasionale (ponteggi, steccati in legno, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree, scale a mano, ecc.)
- Art. 12 – Obblighi del concessionario
- Art. 13 – Decadenza della concessione/autorizzazione
- Art. 14 – Revoca dell’autorizzazione
- Art. 15 – Rinnovo dell’autorizzazione
- Art. 16 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- Art. 17 – Occupazioni con tende, ombrelloni, e/o strutture similari
- Art. 18 – Occupazioni con griglie ed intercapedini
- Art. 19 – Passi carrabili
- Art. 20 – Mestieri girovaghi ed artistici
- Art. 21 – Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale e lotterie, tabelloni politici e culturali
- Art. 22 – Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi)
- Art. 23 – Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico per l’esercizio del commercio
- Art. 24 – Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico per l’esercizio della ristorazione all’aperto
- Art. 25 – Distributori di carburante
- Art. 26 – Spettacoli viaggianti
- Art. 27 – Occupazioni per lavori edili
- Art. 28 – Canone di concessione o autorizzazione
- Art. 29 – Sanzioni
- Art. 30 – Tariffe delle occupazioni
- Art. 31- Norme di rinvio
- Art. 32 – Entrata in vigore

All. “A” – Disciplinare occupazioni suolo pubblico da effettuarsi all’esterno dei pubblici esercizi per la somministrazione

Titolo 1

“Disposizioni amministrative”

Capo I

“Principi generali”

Art. 1 – Definizioni

Agli effetti del presente regolamento si intende:

1. Per “**Suolo pubblico**” il suolo e il relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all’interno del centro abitato individuato a norma del codice della strada;
2. Per “**occupazione temporanea**”: le occupazioni di durata inferiore all’anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell’area;
3. Per “**occupazione permanente**”: le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, avente comunque, durata non inferiore all’anno e con disponibilità completa e continuativa dell’area occupata;
4. Per “**occupazione stagionale**”: le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, avente, comunque, durata non inferiore a 90 giorni e con disponibilità completa e continuativa dell’area occupata;
5. Per “**occupazione per lavori**”: le occupazioni necessarie allo svolgimento di lavori che comportano la manomissione della sede stradale o di deposito di materiali, macchinari ed attrezzature finalizzati all’esercizio delle attività edilizie;
6. Per “**occupazione per il commercio**”: le occupazioni richieste da titolari di attività commerciali per la sola esposizione della merce su suolo pubblico antistante il proprio esercizio;
7. Per “**occupazione per il ristoro all’aperto**”: le occupazioni richieste dai titolari di pubblici esercizi per la somministrazione su aree pubbliche (o private gravate da servitù di uso pubblico o privata visibile da spazi pubblici) antistante il proprio esercizio;
8. Per “**occupazione di aree frontali a passi carrabili**”: le occupazioni possibili richieste dai titolari di passi carrabili poste frontalmente ed alla stessa larghezza del passo carrabile;

9. Per “**struttura (dehors)**”: l’insieme degli elementi (mobili smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazio pubblico) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all’aperto;
10. Per “**autorizzazione**”: l’autorizzazione all’occupazione dell’area pubblica con il contestuale rilascio della concessione previo pagamento del canone COSAP ad esclusione del pagamento del canone per le occupazioni di cui al punto 8.

Art. 2 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l’occupazione del suolo pubblico, privato con servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici, mediante l’installazione di strutture a carattere temporaneo o continuativo, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale del decoro cittadino e di promozione turistica.

Art. 3 – Autorizzazione di occupazione.

1. E’ fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purchè gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifiche autorizzazioni/concessioni comunali, rilasciate dal competente ufficio del Comune, su richiesta dell’interessato. Le occupazioni occasionali di cui all’art. 11 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell’interessato. Detta comunicazione, salva l’ipotesi di cui all’art. 4 deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale e/o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 5 giorno prima della data prevista di inizio dell’occupazione. E’ facoltà del Comune vietare l’occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contratto con disposizioni di legge o regolamento, nonché dettare eventuale prescrizioni che di rendono necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 4 – Occupazioni di urgenza.

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non consentono alcun indizio, l’occupazione deve intendersi subordinata almeno alla contestuale comunicazione, al Comando do Polizia Municipale, che indicherà eventuale prescrizione, in ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo articolo 24. Per quanto concerne le misure da adottare pe la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall’art. 30 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice delle Strada.

Art. 5 – Modalità di presentazione dell’istanza.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente spazi e superfici, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato gravato da servitù di pubblico passaggio), deve presentare al Comune formale istanza in bollo almeno 15 giorni prima di quello previsto per l'occupazione, pena il rigetto della domanda.
2. La domanda deve essere consegnata e spedita all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione/concessione.
3. La domanda deve contenere:
 - a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
 - b) L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
 - c) L'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
 - d) La dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
4. Il richiedente deve allegare all'istanza la documentazione tecnica dell'eventuale struttura e della piantina planimetrica dell'area da occupare ed è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
5. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se ed in quanto, ritenuto necessario dall'ufficio concedente, dal disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e dei posizionamenti dell'ingombro.
6. Dichiarazione sostitutiva/atto notorio attestante la regolarità di pagamenti dei tributi comunali.

Art. 6 – Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.

1. L'ufficio tecnico comunale, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione dei pareri di competenza nei casi previsti dai vigenti Regolamenti comunali, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o l'autorizzazione. Per quanto concerne le occupazioni temporanee, gli atti su indicati sono rilasciati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Le occupazioni permanenti sono rilasciate entro 30 giorni dalla richiesta.
2. Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al cap. 2 del presente titolo, oltre a

quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata: a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art. 27 co. 5 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285; b) senza pregiudizio dei diritti di terzi; c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente settore tecnico; d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse; e) verifica da parte del Comune della sussistenza delle condizioni con periodicità annuale.
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecate e conteste da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
5. Al termine del periodo di consentita occupazione – qualora la stessa non venga rinnovata a seguito di richiesta di proroga – il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sua cura e spese tutti i lavoro occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la remissione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice delle Strada (D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupate di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti di carattere tributario.
8. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 7 – Durata dell'occupazione

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata;
- b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area;
- c) Sono stagionali le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non superiore a tre

mesi corrispondente alla stagione estiva o invernale e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata.

Art. 8 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni: a) difformi alle disposizioni dell'atto di concessione/autorizzazione; b) che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione.
2. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile.

Capo II

Prescrizioni tecniche

Art. 9 – Esecuzione di lavori e di opere

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione/autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 10 – Autorizzazione ai lavori

Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinata alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 11 – Occupazioni occasionali

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano, deposito di materiale edile e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, e che non abbiano durata superiore a 6 ore, salvo che per le stesse sia data comunicazione al Comando di Polizia Municipale.

Art. 12 – Obblighi del concessionario

Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione. Il concessionario

ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico. E' fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Settore il concessionario è tenuto a ripristino della stessa a proprie spese.

Art. 13 – Decadenza dalla concessione/autorizzazione

Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- a) mancato pagamento della tassa di concessione;
- b) le reiterate violazioni, da parte del concessionario delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- c) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
- d) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- e) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 15 giorni successivi in caso di occupazione temporanea e stagionale;
- f) il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione.

Art. 14 – Revoca della concessione/autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione – senza interessi – del canone pagato in anticipo.

Art. 15 – Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza, ad istanza dell'interessato.
2. Per le occupazioni temporanee e stagionali qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabili, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.

3. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa, in nessun caso trascurabile, al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Capo III

tipologie di occupazione

Art. 16 – occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

Art. 17 – Occupazioni con tende e strutture similari, ombrelloni

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe e dei pubblici esercizi, così come per gli ombrelloni posti all'esterno, è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano l'Autorità competente può disporre, in qualsiasi momento, la sostituzione di dette strutture costituenti l'occupazione, ove le stesse non siano mantenute in buono stato.

Art. 18 – Occupazioni con griglie ed intercapedini

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamenti in materia.

Art. 19 – Passi carrabili

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, cos' come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610);
2. Su istanza dei titolari dei passi carrabili, posti su strade la cui larghezza sia inferiore a mt 5, è possibile autorizzare la superficie di uguale larghezza e frontale allo stesso, tanto da permettere la manovra d'ingresso-uscita.

Art. 20 – Mestieri girovagli ed artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 21 – Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie, e tabelloni politici e culturali

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolta di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a cinque (05) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di 2 giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purchè vengano corrisposte contestualmente gli importi della tassa e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando Polizia Municipale.
2. Le suddette disposizioni non si applicano:
 - a) Ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie, che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nulla osta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità;
 - b) Ai tabelloni politici e culturali che dovranno essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali garantendo il flusso pedonale;
3. E' nella facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovato motivo di interesse pubblico, contratto con disposizioni di legge e regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni che si rendono necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 22 – Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi)

1. Per quanto concerne l'occupazione con autovettura adibita a trasporto pubblico sin rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 23 – Autorizzazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con banchi, tavoli, sedie, pedane, espositori, attrezzature di servizio o qualsiasi struttura se non per la sola esposizione della merce posta in vendita nell'esercizio commerciale previa preventiva autorizzazione del Comune.

2. L'occupazione di suolo pubblico per l'esposizione di merci alimentari di origine animale al di fuori degli esercizi viene autorizzata previa acquisizione del parere del responsabile dell'ufficio igiene.
3. Per il commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 114/1998.
4. Per il commercio itinerante in cui è ammessa la vendita in tal forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere l'autorizzazione di occupazione.
5. La sosta prolungata nello stesso punto per più di 60 minuti deve essere autorizzata.
6. Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed i mercati attrezzati, si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
7. Per il commercio su area pubblica l'occupazione deve essere destinata allo svolgimento della sola esposizione della stessa merce venduta dal proprio esercizio e devono seguire le seguenti modalità:
 - a) Non devono causare intralci di alcun genere;
 - b) La merce deve essere sollevata dal suolo di almeno 50 cm;
 - c) **È consentita l'occupazione dei marciapiedi a condizione che venga lasciato 1 mt per il passaggio pedonale e delle persone diversamente abili;**
8. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.
9. E' facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.
10. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito, anche mediante piano di rientro garantito da polizza fideiussoria.
11. Sono autorizzabili le occupazioni per le esposizioni, ai fini commerciali o di novità di veicoli civili, industriali e agricoli, limitatamente nelle vie e piazze a condizione che non intralcino la viabilità.

Art. 24 – Autorizzazione di suolo pubblico per l'esercizio della ristorazione all'aperto

1. L'occupazione di suolo nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è consentito per l'esercizio della ristorazione nei casi e modalità previste nell'allegato A del presente Regolamento.

2. E' vietata qualsiasi occupazione del suolo pubblico di cui al precedente comma senza della relativa concessione/autorizzazione.

Art. 25 – Distributori di carburante

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 26 – Spettacolo viaggiante

1. Per l'attività dello spettacolo viaggiante si applicano le disposizioni di legge e regolamentare specifiche.

Art.27 – Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art.3 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art.28 – Canone di concessione o autorizzazione

1. Per la determinazione del canone di concessione è fatta salva l'applicazione del vigente Regolamento comunale TOSAP.

Art.29 – Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento con l'eccezione di cui al successivo punto 2, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 50,00 ad € 500,00 con l'osservanza delle norme contenute nella Legge 24.11.1981, n. 689.
2. Le occupazioni abusive sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'art. 20, co. 4 e 5 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e della sanzione pecuniaria prevista dal Regolamento TOSAP.
3. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.
4. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, si eseguono le procedure previste dal Regolamento TOSAP.
5. In tutti i casi di occupazione abusiva l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, previa contestazione della relativa violazione, **ordina**, agli

- occupanti, l'immediata rimozione e la rimessa in pristino dei luoghi. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali che vengono sequestrati, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi materiali e non, che ne derivassero.
6. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento TOSAP, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 € ad un massimo di 500,00 €; inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.
 7. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con strutture. Senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui la struttura è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione, salvo l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal C.d.S.
 8. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione immediata delle strutture, e trasmettere la corrispondente segnalazione, al Settore Finanza e al Settore competente al rilascio dell'autorizzazione. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Settore competente al rilascio dell'autorizzazione emette un atto di diffida che intima la rimozione immediata delle strutture abusivamente installate. Qualora il gestore dell'esercizio cui la struttura è ammessa non provvede nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio e con le spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.
 9. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione e redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.
 10. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse da attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal C.d.S.

Capo IV

Determinazioni delle tariffe del canone

Art. 30 – Tariffe delle occupazioni.

1. L'elenco delle tariffe è riportato nel Regolamento TOSAP del Comune.

Capo V

Prescrizioni finali

Art. 31 – Norma di rinvio.

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente Regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazione.
2. Con Delibera di Consiglio Comunale verranno apportate le modifiche e gli aggiornamenti in materia di esenzioni e di orario e ubicazioni delle occupazioni.

Art. 32 – Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal (giorno, mese, anno).